

PARTE SPECIALE “F”

**FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL
COMMERCIO**

INDICE

PARTE SPECIALE “F” – FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....

- 1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI
DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....**
- 2. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....**
- 3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....**
- 4. PRESIDI DI CONTROLLO**
- 4.1 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E CONNESSE PROCEDURE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE
ATTIVITÀ SENSIBILI.....**

1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il reato in questione è integrato dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori, altera il valore delle stesse al fine di farlo apparire più elevato o da chi più semplicemente, non avendo partecipato alla realizzazione delle due precedenti attività, ma di concerto con chi le ha compiute, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette in circolazione o acquista, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

La fattispecie di reato in oggetto, in ragione dell'assenza di qualsivoglia specificazione in ordine alle caratteristiche soggettive del c.d. soggetto agente (autore materiale della trasgressione), indica una fattispecie di reato c.d. comune, potendo facilmente esser posto in essere da "chiunque".

Si tratta di condotte realizzabili con ogni mezzo, essendo questo un reato di forma libera.

L'elemento del concerto appare essenziale, in quanto in sua assenza non si applica la norma in esame bensì gli articoli 455 e 457 c.p. Si tratta di un incontro di volontà dirette ad un fine comune, che può realizzarsi anche tramite un intermediario, che però deve essere estraneo alle condotte di contraffazione e falsificazione.

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

La norma presenta una lacuna normativa, dato che non definisce in alcun modo la contraffazione, la quale è stata definita dalla giurisprudenza prevalente come un facere che conferisce parvenza di genuinità ad un oggetto che non è moneta avente corso legale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato (previo concreto) monete false.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Integra il reato la condotta di chi altera monete nazionali o straniere facendone diminuire il valore, oppure con riferimento a dette monete, le introduce nel territorio dello Stato, le detiene, le spende o le mette in circolazione, ovvero, al fine di metterle in circolazione, le acquista o le riceve da chi le ha alterate.

Anche in tal caso, la fattispecie di reato in oggetto è di tipo comune, potendo utilmente essere commessa da chiunque.

Potendosi tendenzialmente tenere in considerazione le caratteristiche del reato di cui al punto che precede, l'unica vera differenza tra le due fattispecie criminose risiede nel fatto che l'alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n.2 dell'articolo precedente in quanto, per la sua configurabilità è richiesta una condotta che attribuisca alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di cosa simile ad altra, il che avviene solitamente per imitazione.

Spendinga e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Il reato in esame punisce chiunque (fattispecie di reato c.d. comune) introduce nel territorio dello stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spende dette monete.

Come già chiarito in precedenza, il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il

sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

La norma prende in considerazione una delle condotte tramite cui si può ledere la pubblica fede, ovvero introducendo nel territorio dello Stato monete false o contraffatte, la cui opera di contraffazione o alterazione si sia consumata all'estero.

Tuttavia, mentre il n.3 dell'articolo 453 punisce chi introduca la moneta di concerto con l'autore della contraffazione o l'alterazione o con un suo intermediario, la norma in esame, alternativamente, richiede che tale introduzione nel territorio statale sia commessa al fine precipuo di mettere in circolazione le monete contraffatte, e non solo di introdurle.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il reato in questione è commesso da chi, ricevendo in buona fede monete contraffatte o alterate, le spende o le mette in circolazione.

Nella norma in commento la messa in pericolo della pubblica fede risiede nella mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando il colpevole la abbia ricevuta in buona fede.

Ovviamente è necessario che il soggetto sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che spende.

Viene richiesto dunque il mero dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare una moneta falsa.

La differenza sostanziale con la spendita di moneta falsa di cui all'articolo 455 sta nel fatto che in quest'ultima disposizione la consapevolezza deve sussistere al momento della ricezione, mentre la norma in commento prevede che tale consapevolezza avvenga dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Per la sussistenza del reato occorre che vi sia «contraffazione», ossia una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario. Si tratta di un reato contro la fede pubblica, volto a tutelare i mezzi simbolici che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali.

Ai fini della commissione del reato, pertanto, non è necessaria una piccola modifica del marchio o una semplice imitazione, ma la riproduzione dei suoi elementi essenziali.

Risponde del delitto in questione, non solo colui che sapeva per certo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale e, malgrado ciò, abbia ugualmente dato corso alla contraffazione o all'alterazione, ma anche colui che, invece, pur potendo conoscere – con una diligenza media – dell'esistenza del titolo di proprietà intellettuale, abbia omesso le necessarie verifiche.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia in malam partem, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato ricorre quando i prodotti industriali detenuti per la vendita o messi altrimenti in circolazione, hanno marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati e si perfeziona anche attraverso il compimento di un atto isolato di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraffatto.

Elemento essenziale per la configurazione del reato è il profitto.

È un reato di pericolo per il quale non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno (es. l'acquisto con la credenza che il bene sia originale).

È volto a tutelare la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi. In tale contesto non viene punito il mero utilizzo non autorizzato dei marchi, che rileva come illecito civile e non penale, ma la commercializzazione per trarne profitto.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio sia stato oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 453, 454, 455, 457, 473 e 474 c.p. si applica:

- per l'art. 453 c.p. la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per l'art. 454 c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per l'art. 455 c.p. la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote stabilita in relazione all'art. 453 c.p., diversamente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote in relazione all'art. 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà;
- per l'art. 457 c.p. la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- per gli artt. 473 e 474 c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 473 e 474 c.p. si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

2. Le fattispecie dei delitti contro l'industria ed il commercio**Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Ebbene, la summenzionata fattispecie delittuosa incorpora un c.d. reato comune, giacché il fatto astratto punito dalla norma penale incriminatrice può essere posto in essere da "chiunque", non essendo richiesto, da parte del soggetto attivo, il possesso di particolari qualifiche soggettive, status o, più in generale, qualità personali; il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine economico nazionale, quanto all'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo generico e specifico.

Ad essere tutelata, dunque, è la libertà di iniziativa economica privata, così come novellato dall'art. 41 Cost., giacché vige un generale diritto del singolo al libero e normale svolgimento delle attività industriali e commerciali. La tutela dagli artifici, raggiri o inganni di cui trattasi (c.d. "mezzi fraudolenti") deve dimostrarsi idonea ad evitare situazioni di errore od ignoranza da parte del c.d. soggetto passivo: la fattispecie normativa *de qua*, dunque, necessita di un nesso teleologico fra la condotta tipica e l'impedimento o turbativa del regolare svolgimento di una attività industriale o commerciale.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie *de qua*, tutela le attività industriali, commerciali e produttive da comportamenti intimidatori volti alla conquista del mercato con modalità tali da non rendere leale la concorrenza fra le imprese.

Tale fattispecie, difatti, introdotta con la L. 646/1982, si è mostrata di fondamentale importanza per la lotta e repressione del fenomeno mafioso di cui è massima espressione l'art. 416 *bis* c.p., dal momento che reprime condotte – minacciose e violente – indirizzate a scoraggiare od eliminare l'attività di imprese concorrenti ed in competizione.

Si configura un c.d. reato proprio, giacché il soggetto attivo suole essere solo chiunque eserciti un'attività industriale, commerciale o, più in generale produttiva.

Circostanza aggravante speciale si rinviene nell'ipotesi in cui il fatto tipico (posto in essere dal soggetto attivo/agente) sia rivolto nei confronti di un'attività finanziaria, dello Stato od altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p.

L'elemento oggettivo della fattispecie *de qua* è la messa in vendita o comunque in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, richiedendosi così un dolo generico da parte del soggetto attivo del reato.

Non può non notarsi una similitudine con l'art. 474 c.p., rubricato come *"introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"*, il quale recita *"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale"*.

Ebbene, la differenza tale per cui il sopracitato articolo si differenzia dall'art. 514 c.p. si rinviene nella messa in commercio di prodotti industriali con contrassegni non registrati (art. 514 c.p.).

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Ai sensi dell'art. 515 c.p. "Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna¹ all'acquirente una per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".

La fattispecie in esame ha una struttura bifasica, ossia da un lato tutela il rapporto negoziale che intercorre tra individui specificatamente determinati (l'acquirente e il venditore), dall'altro è volta alla protezione di interessi diffusi tra i quali figurano la buona fede negli scambi commerciali, i diritti dei consumatori e dei produttori (che si traducono prettamente nell'interesse dell'intera collettività al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e onestà).

L'oggetto materiale del reato è identificato nel prodotto che viene consegnato al compratore come adempimento dell'obbligazione originale e che risulta essere differente da quanto dichiarato nell'atto negoziale, differenza che diverge a seconda che si tratti dell'origine, della qualità e/o quantità e della provenienza.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque integri la condotta tipica, il legislatore sottolinea un dato preciso ossia che non è necessario che l'autore rivesta una particolare qualifica commerciale, in quanto la fattispecie può essere addebitata anche al commesso o al dipendente dell'imprenditore, purché abbia agito "nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico".

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, ai fini della configurazione del reato è sufficiente il dolo generico, il quale si concretizza nella coscienza e volontà di consegnare una cosa mobile all'acquirente dissimile da quella originariamente pattuita.

Infine, il legislatore al secondo comma prevede un diverso trattamento sanzionatorio con l'applicazione di una circostanza aggravante qualora l'oggetto materiale parte dell'accordo sia un oggetto prezioso.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Tale fattispecie criminosa si impegna a punire tutte le condotte prodromiche, nonché preliminari, alla consegna all'acquirente di un prodotto non genuino. È un reato comune, giacché il soggetto attivo del reato può essere "chiunque", non essendo richiesto il possesso di alcun tipo di caratteristica personale e la condotta tipica descritta è la messa in vendita o in commercio di sostanze non genuine, tuttavia presentata all'acquirenti come tali.

Si noti come con il termine "genuino" ci si riferisce comunemente all'assenza di alterazioni dovute alla commistione nell'alimento di sostanze estranee alla sua composizione naturale da un lato, ed alla presenza dei requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto o mancanza di sostanze artificiali il cui impiego non è consentito per legge dall'altro lato.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore

sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Anche in tale caso, la fattispecie astratta prevista dalla norma appare sussidiaria di altre disposizioni più gravemente sanzionate e poste a tutela del marchio, vale a dire gli artt. 473 e 474 c.p., rispettivamente *“contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”* e *“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine economico contro gli inganni tesi al pubblico dei consumatori ed il reato posto in essere appartiene alla macro-categoria dei c.d. reati comuni: la vendita può avvenire per il tramite di chiunque all'interno dell'impresa ricopra funzioni tanto apicali quanto di natura subordinata, dunque non solo l'imprenditore ma anche i di lui collaboratori/dipendenti.

La condotta tipica descritta dalla norma appare l'offerta al pubblico, quale messa in circolazione, di prodotti industriali non contraffatti o alterati, bensì atti a creare confusione circa la loro effettiva origine geografica o provenienza.

In tal senso, dunque, si suole far riferimento, ad esempio, all'apposizione di marchi fallaci su prodotti industriali, all'equivocità di contrassegni, nomi o indicazioni ed all'utilizzo di segni distintivi altrui per contrassegnare prodotti di diversa provenienza.

L'articolo in esame è stato di recente innovato dalla Legge n. 206/2023 attraverso cui il Legislatore ha voluto ampliare le maglie della responsabilità 231 anche al semplice *“detentore”* del prodotto per la vendita.

La *ratio* che sottende alla nuova scelta legislativa è il favorire la crescita esponenziale dell'economia nazionale, nonché la valorizzazione delle produzioni di eccellenza del c.d. *“Made in Italy”*.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la tutela della buona fede e correttezza commerciale e la condotta tipica descritta è la fabbricazione o utilizzo, messa in vendita o circolazione di oggetti o beni realizzati mediante appropriazione o in violazione dell'altrui diritto di proprietà industriale.

In tal caso, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico per la fattispecie di cui al primo comma, dopo specifico, invece, per la fattispecie di cui al secondo comma della medesima norma.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Tale norma tutela la fiducia dei consumatori circa la provenienza e qualità di determinati prodotti agroalimentari giacché gli stessi sono sottoposti a specifiche discipline in ordine alla loro provenienza geografica o origine in generale.

Anche in tal caso, non può non palesarsi un chiaro riferimento alle fattispecie di cui ai precedentemente citati artt. 473, 474 e 517 c.p.

Elemento oggettivo della fattispecie in esame è da un lato la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche del prodotto, dall'altro l'offerta al pubblico o messa in circolazione di tali generi alimentari con indicazioni circa la di loro provenienza contraffatte.

Si precisa anche in tal caso che l'elemento soggettivo del reato per il primo comma è il dolo generico, per il secondo comma, invece, il dolo specifico.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* 3 si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

Diversamente, in relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513 *bis* e 514 si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote**.

Nei casi sopra previsti dagli articoli 513 *bis* e 514, si applicano altresì le **sanzioni interdittive di seguito riportate**:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Geolog, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nel paragrafo 1. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze

Si tratta delle attività relative alla selezione dei fornitori/consulenti, alla gestione degli approvvigionamenti, al controllo dei beni in entrata/prestazioni erogate con riferimento a tutte le categorie merceologiche e ai servizi/prestazioni acquistati dalla Società.

Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti di vendita di equipment

Si tratta delle attività relative alla selezione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti privati e/o soggetti pubblici (es. compagnie di stato) per la vendita di equipment.

Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti di service

Si tratta della gestione delle attività relative alla partecipazione a gare indette da soggetti pubblici nazionali ed internazionali per lo svolgimento delle attività legate alla fornitura di assistenza geologica ed alla perforazione petrolifera, alla manutenzione tecnica delle apparecchiature geofisiche, nonché della stipula ed esecuzione dei contratti.

Ricerca, sviluppo e realizzazione di apparecchiature e/o aggiornamenti tecnologici delle stesse

Si tratta delle attività relative alla ricerca, sviluppo e realizzazione di apparecchiature geofisiche e/o di aggiornamenti tecnologici delle stesse.

Gestione marchi e brevetti

Si tratta delle attività svolte, anche tramite il supporto di terzi, per la gestione delle attività necessarie in caso di identificazione di soluzioni tecniche innovative potenzialmente brevettabili, la gestione dei marchi della Società nonché la gestione dei rapporti con l’Ufficio Marchi e Brevetti.

Gestione dei flussi finanziari

Si tratta delle attività relative alla gestione degli incassi e dei pagamenti effettuati dalla Società, nonché delle riconciliazioni bancarie e dell’utilizzo della piccola cassa.

4. Presidi di controllo

I presidi di controllo generali che la Società ha deciso di adottare al fine di prevenire il c.d. “rischio reato” nelle attività sensibili perseguiti – ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose – sono molteplici ed elencati di seguito:

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del

Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

- 9) ove necessario, documentazione scritta, tracciabilità ed archiviazione dei contatti con la PA;
- 10) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

La Società, inoltre, ha predisposto delle linee guida da seguire nell'adozioni dei comportamenti idonei a prevenire il rischio reato attraverso degli *standard* basilari:

- **Procedure:** gli *standard* si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli *standard* si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Procure e deleghe:** gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

4.1 Presidi di controllo specifici e connesse procedure con riferimento ad ogni singola attività sensibile.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, all'esito della fase di "risk assessment" sono state individuate le c.d. attività sensibili alle quali discendono i presidi di controllo specifici in relazione a singole attività o categorie di attività sensibili:

Attività n.1 Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze (cfr. procedura omonima)

- 1) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
- 2) individuazione e valutazione tecnica dei beni e/o servizi essenziali alle funzioni IT, R&D e production;
- 3) verifica dell'aggiornamento costante dei dati concernenti l'espletamento delle consulenze aziendali;
- 4) predisposizione e verifica dei contratti e/o servizi di manutenzione (es. vigilanza, pulizia ecc).

Attività n. 2 Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti di vendita di equipment (cfr. procedura omonima)

- 1) effettuazione di Due Diligence;
- 2) predisposizione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria (es. schede tecniche, certificati CE e brochure) alla stipula o all'esecuzione del contratto;
- 3) specifico controllo degli importi e delle fatture emesse nei confronti dei terzi;

Attività n. 3 Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti di service (cfr. procedura omonima)

- 1) predisposizione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria (es. schede tecniche, certificati CE e brochure) alla stipula o all'esecuzione del contratto;
- 2) specifico controllo degli importi e delle fatture emesse nei confronti dei terzi;
- 3) archiviazione della documentazione da parte del responsabile (Funzione Operations Italy e/o Funzione Finance & Account).

Attività n. 4 Ricerca, sviluppo e realizzazione di apparecchiature e/o aggiornamenti tecnologici delle stesse (cfr. procedura omonima)

- predisposizione di una procedura che regolamenti i processi di ideazione, sviluppo e realizzazione delle apparecchiature aziendali;
- verificabilità della fattibilità tecnica ed economica del progetto da parte dei soggetti coinvolti;
- definizione e attività di *testing* dei progetti da parte del responsabile dell'area Funzione R&D.

Attività n. 5 Gestione marchi e brevetti (cfr. procedura omonima)

- predisposizione del testo del brevetto e della designazione della paternità dell'opera;
- individuazione e ricerca dei possibili brevetti omonimi e risoluzione delle problematiche;
- formalizzazione dell'opera mediante deposito e comunicazione dell'esito nei registri aziendali.
-

Attività n. 6 Gestione dei flussi finanziari (cfr. procedura omonima)

- 1) predisposizione dei documenti attestanti l'esecuzione delle prestazioni all'interno della Società;
- 2) registrazione degli incassi e pagamenti, con controllo sulla veridicità, congruità e completezza dei dati registrati a cura della funzione Finance & Account;
- 3) predisposizione del registro fatture ed esecuzione del pagamento;
- 4) previsione di una riconciliazione mensile dei conti bancari.

N.B.: Con riferimento agli illeciti di cui al presente documento, la Società ha adottato una procedura *ad hoc* per ogni attività sensibile indicata all'interno della presente Parte Speciale atta a definire con precisione i comportamenti che i soggetti responsabili devono porre in essere al fine di prevenire la commissione di uno dei reati-presupposto interessati.

Inoltre, la Società ha predisposto – a supporto di ogni singola procedura – una scheda di mappatura della suddetta attività sensibile, alla quale si rimanda integralmente.